



Numero 1 / 2025

Sebastiano NAPOLITANO

Un algoritmo per *prae-dicere*, ma non
dall' "antro della Sibilla"

Un algoritmo per *prae-dicere*, ma non dall' "antro della Sibilla"¹

Sebastiano NAPOLITANO

Consigliere della Corte d'appello Sez. lavoro di Napoli

L'automazione generata dalle nuove tecnologie è in grado di cambiare le dinamiche lavorative.

L'intelligenza artificiale (d'ora innanzi, "IA") non è solo una nuova tecnologia, ma una rivoluzione industriale (presente² e non futura) che rappresenta un'opportunità da cogliere e governare³, per una gestione efficiente - anche - dell'organizzazione giudiziaria.

L'uso delle tecnologie digitali è ormai dovunque diffuso e pressoché generalizzato, ed è in grado di garantire un indubbio miglioramento nella disponibilità e nel controllo delle informazioni necessarie alla trattazione e alla decisione di una controversia.

L'IA, in sede giurisdizionale⁴, può, dunque, rappresentare un efficace strumento per rendere i sistemi più efficienti.

È necessario, però, chiedersi come e in che limiti l'IA possa essere utilizzata nell'Amministrazione della giustizia.

Come argutamente osservato dalla Dottrina⁵, poiché l'espressione "giustizia predittiva" viene utilizzata in diverse accezioni, è opportuno subito chiarire che la "giustizia predittiva in senso lato", che "mira all'individuazione, attraverso strumenti di data *research analysis*, dei precedenti giudiziari in grado di (o, forse meglio, utili a) *prae-dicere* l'esito di una controversia non ancora avviata o comunque non decisa", va tenuta distinta, come meglio si chiarirà nel prosieguo, dalla "giustizia predittiva in senso stretto", che, "collocandosi all'interno del procedimento

¹ L'uso dell'espressione "***prae-dicere***" ad indicare una **giustizia predittiva in senso lato**, *i.e.* l'impiego della IA nelle fasi anteriori o propedeutiche all'instaurazione della lite, in contrapposizione allo ***jus dicere della giustizia predittiva in senso stretto***, in grado, cioè di collocarsi all'interno del procedimento decisionale, è mutuata dalla Dottrina (cfr. M. Biasi, *Intelligenza artificiale e processo: verso un robot-giudice per le controversie lavoristiche?*, in Id. (a cura di), *Diritto del lavoro e intelligenza artificiale*, Giuffrè, 2024, p. 739; M. Biasi, *Il lavoro nel disegno di legge governativo in materia di intelligenza artificiale: principi, regole, parole, silenzi*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2024, n. 3, p. 660).

² Un esempio di IA generativa, a portata di tutti, è il programma "**COPILOT**", assistente virtuale, che utilizza tecnologie avanzate di elaborazione del linguaggio naturale per comprendere e rispondere alle richieste in modo naturale e conversazionale; in grado, tra l'altro, di organizzare attività, di riassumere documenti, articoli e altre informazioni, rendendo più celere la lettura e comprensione dei contenuti, di fornire ausilio nella redazione di documenti ed altri testi, fornendo suggerimenti.

³ C. CASTELLI, *L'irruzione dell'intelligenza artificiale nella giustizia è inevitabile, dobbiamo conoscerla, utilizzarla e governarla per non subirla*". *Contributo ripreso su sollecitazioni di Claudia Morelli e Antonella Ciriello all'introduzione del Convegno "Intelligenza Artificiale e riserva di umanità" organizzato da Area DG a Torino il 15 novembre 2024*; C. CASTELLI, *Giustizia predittiva*, in *Quest. Giust.*, 8 febbraio 2022.

⁴ AAVV, *La giustizia digitale*, in *Quaderni SSM (n. 15)*, a cura di A. CIRIELLO, Roma, 2022

⁵ M. Biasi, *Intelligenza artificiale e processo: verso un robot-giudice per le controversie lavoristiche?*, *cit.*, p. 739.

decisionale⁶, ha a che vedere in realtà più con lo *jus dicere* (cd. algoritmo decisore), che con il *jus prae-dicere*⁷ (cd. algoritmo predittore)⁷.

L'esigenza di far fronte all'aumento della domanda di giustizia, assicurando la ragionevole durata dei processi e, al contempo, l'uniforme interpretazione della legge, ha reso sempre più necessario il ricorso all'ausilio di strumenti informatici che agevolassero l'attività del giudice. Dall'uso del personal computer, inizialmente deputato all'archiviazione dei *file* dei lavori svolti, si è via via assistito alla creazione di programmi di ricerca di testi di legge e di precedenti giurisprudenziali, dotati di software sempre più sofisticati⁸.

Grazie alla rapidissima evoluzione tecnologica, abbiamo, ora, a disposizione "sistemi che non si limitano più a basarsi su sistemi esperti che fondandosi su regole predefinite seguono programmi specifici o sistemi di apprendimento automatico o che apprendono dai dati di addestramento e inferiscono regole per prevedere risultati specifici, ma sistemi che combinano questi vantaggi, aggiungendo la capacità di rispondere al contesto e fornire spiegazioni sul processo decisionale. Sistemi che "apprendono" man mano che analizzano i dati, distinguendosi dall'apprendimento umano, e che hanno bisogno di moltissimi dati, dati che devono essere affidabili e di qualità"⁹.

Se questa è l'attuale frontiera dell'IA, ben può essere agevolmente applicata non solo e non tanto per l'individuazione degli obiettivi di rendimento dell'ufficio, realizzando un controllo di gestione degli uffici ad ampio spettro e consentendo una costante visione e monitoraggio di ruoli, pendenze e tempi, con la creazione di cruscotti qualitativi/quantitativi (cd. cruscotti di monitoraggio); ma, primariamente e al medesimo fine di efficienza e celerità dell'azione giudiziaria, oltre che di certezza nell'interpretazione del diritto, a supporto del lavoro del singolo magistrato, per la gestione del processo telematico, e segnatamente per scelte di organizzazione del processo attraverso strumenti di lettura, sintesi e raffronto, sin dall'iscrizione delle cause sul ruolo, del tipo di contenzioso, delle materie, delle parti, del *petitum* e della *causa petendi*, delle norme

⁶ "Giudizio è un vocabolo polivalente. Replicando la notissima distinzione di Giovanni Tarello -G. TARELLO, Orientamenti analitico-linguistici e teoria dell'interpretazione giuridica, in U. Scarpelli, a cura di, Diritto e analisi del linguaggio, Milano 1976 - tra interpretazione attività e interpretazione prodotto, possiamo distinguere tra giudizio attività (come processo mentale di discernimento, di scelta e di decisione) e giudizio prodotto (come esito di tale attività giudicatrice). E similmente si potrebbe distinguere tra decisione come atto del decidere e decisione come contenuto di quell'atto". In questi termini G. ZACCARIA, Figure del giudicare: calcolabilità, precedenti, decisione robotica, in Rivista di diritto civile 2020, 2 p. 278.

⁷ In argomento sulla distinzione L. VIOLA, Giustizia predittiva, in Treccani Online, 2018 (www.treccani.it, v., *amplius*, ID., L'interpretazione della legge secondo modelli matematici, Roma, 2018 A. SANTOSUOSSO, G. SARTOR, *La giustizia predittiva: una visione realistica*, in E. GABRIELLI, M. DELL'UTRI (a cura di), *La giustizia predittiva*, in *Giur. It.*, 2022, 7, 1771; G. ZACCARIA, *Mutazioni del diritto: innovazione tecnologica e applicazioni predittive*, in *Ars Interpretandi*, 2021, 1, 40; Id. Figure del giudicare: calcolabilità, precedenti, decisione robotica, in *Riv.dir.Civ.*, 2020, 2, 277 ; U. RUFFOLO, Giustizia predittiva, decisione algoritmica e ruolo ancillare della machina come ausiliare necessario del giudice umano, in A. PAJNO, F. DONATI, A. PERRUCCI (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, vol. II, Amministrazione, responsabilità, giurisdizione, Bologna, 2022, 453 ss.; nella letteratura internazionale, v. T. SOURDIN, Judge v Robot? Artificial Intelligence and Judicial Decision-Making, in *UNSW Law Journal*, 2018, 41(4), 1114 ss., che si riferisce a replacing e a supporting technologies.

⁸ Relazione tenuta da G. ARIOLLI al Webinar della SSM "La digitalizzazione della Giustizia tra presente e futuro - Giornate di studi, Capri il 13-14 ottobre 2023". Per un approfondimento dei temi trattati al Convegno si vedano gli atti pubblicati sul sito della SSM.

⁹ C. Castelli "L'irruzione dell'intelligenza artificiale nella giustizia è inevitabile, dobbiamo conoscerla, utilizzarla e governarla per non subirla", cit.

da applicarsi, dei trend decisionali, del monitoraggio, conoscenza e predittività degli orientamenti su casi simili, registrando eventuali contrasti, anche per giustificarli con riguardo alla specificità del caso o, eventualmente, per superarli, sì da rendere il decidente autenticamente consapevole delle proprie scelte, consentendogli di avere un quadro completo della giurisprudenza, di merito o di legittimità, “astrattamente riferibile al caso di specie, sulla base dell’analisi automatizzata del materiale disponibile, così da evitare conflitti giurisprudenziali inconsapevoli e da accrescere, come effetto derivato persuasivo e non vincolato, la uniformità delle decisioni di fattispecie simili”¹⁰; in terzo luogo, a supporto del lavoro di tutti gli operatori del diritto, per la creazione di banche dati della giurisprudenza di merito con estrazione automatica dei precedenti conformi e difformi, anche, in rapporto alle diverse realtà territoriali.

Sotto quest’ultimo profilo, sono già in uso nell’Amministrazione della giustizia programmi integrati su banche dati¹¹ che sintetizzano il testo, analizzano le conclusioni del giudice, estraggono i riferimenti normativi principali e individuano la rilevanza giuridica delle decisioni.

Come noto, invero, il Dipartimento per la transizione digitale, l’analisi statistica e le politiche di coesione, tramite la sua Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), in coerenza con gli obiettivi P.N.R.R. (riforma digitalizzazione M1C1-R1.8 per “la creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione”), ha creato una banca dati – realizzata in forza del finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) governance 2014-2020, REACT EU (assistenza alla ripresa per la coesione ed i territori d’ Europa) – potenzialmente fruibile, in modo gratuito, anche per tutti i cittadini, in piena conformità con la legislazione vigente.

La “banca dati merito”, implementata da tutti i provvedimenti civili (sentenze, decreti e ordinanze), pubblicati a partire dal 1° gennaio 2016 e fino all’attualità nei Tribunali e nelle Corti d’Appello è integrata da un sistema di IA in grado di analizzare il testo delle decisioni, per rispondere a domande formulate in linguaggio naturale, e potenzialmente utilizzabile, con opportuni adattamenti, anche per le altre finalità sopra esposte¹².

¹⁰ G. ARIOLLI, *Nomofilachia, giustizia predittiva e intelligenza artificiale*, in *Diritto e Innovazione*, 3.11.2023 “Va, pertanto, riconosciuta l’utilità di quegli strumenti tecnologici di supporto del lavoro del giudice volti a ridurre l’alea del giudizio e a garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni giudiziarie, attraverso l’uso di algoritmi che possono analizzare grandi quantità di dati giuridici, tra cui testi legislativi, precedenti giudiziari e decisioni dei tribunali, delle corti di merito, della Corte di legittimità e di quelle sovranazionali. Una implementazione che renda maggiormente fruibile il sapere giuridico, così assicurando al giudice di disporre del complesso delle cognizioni necessarie per svolgere in modo ottimale il proprio lavoro è auspicabile, proprio perché l’adozione di decisioni ragionate che tengono conto degli orientamenti nomofilattici e convenzionali può contribuire a ridurre la discrezionalità delle decisioni giudiziarie, garantendo maggiore coerenza nell’applicazione della legge.”

¹¹ “Va da sé infatti che questa diffusione del ricorso alle banche dati e di tecnologie applicate alla giustizia finisce per avanzare una pretesa normativa, struttura cioè stabilmente una diversa percezione e un diverso modo di procedere del giurista, determinando una trasformazione reale, ma anche simbolica, del suo lavoro, e pare anzi contribuire all’affermazione di un modello di pensiero analogico (già l’aveva intuito Arthur Kaufmann nel 1965!), fondato sulla somiglianza e sulla verosimiglianza più che sulla verità dei fatti. Come il software modifica sia la nostra comprensione della realtà sia la realtà stessa, così l’informatizzazione del diritto viene a modificare non soltanto i mezzi di conoscenza del diritto ma più profondamente la sua stessa elaborazione.” G. ZACCARIA, *Figure del giudicare: calcolabilità, precedenti, decisione robotica*, cit. p. 289.

¹² Come comunicato con **circolare del 13/11/2023 del Dipartimento della transizione digitale della Giustizia**, la Banca Dati Merito, attualmente accessibile esclusivamente tramite la Rete Unica Giustizia agli utenti presenti nell’Active Directory Nazionale (ADR) è studiato per permettere non solo di fare ricerche tramite l’interrogazione di un **ChatBot** capace di fornire risposte alle domande poste dall’utente in linguaggio naturale, ma è dotato anche di uno strumento in grado di supportare le

Alla meta della calcolabilità¹³ delle decisioni giudiziarie¹⁴, quale corollario della certezza del diritto⁹, si può, dunque, giungere, a questo punto dell'avanzamento tecnologico, attraverso il supporto di una sempre più evoluta tecnologia e, in particolare, mediante l'impiego dell'IA¹⁵, in cui le metodiche di selezione del materiale archiviato in banche dati trascendono l'argomento per sfociare «nella regola del caso concreto».

Tutto quello che può rendere prevedibile – e, quindi, conseguentemente “certa” – la giustizia, deve essere incoraggiato, perché idoneo a favorire scambi commerciali, libertà di stabilimento e ridurre i costi per le imprese¹⁶; tuttavia l'intuibile pericolo di uno scivolamento verso sistemi

attività dei giudici come la redazione di sintesi dei provvedimenti (“All'interno della BDR, in un'apposita area, sarà predisposta una sezione dedicata agli uffici giudiziari, utile alla generazione di una sintesi dei provvedimenti ad uso degli utenti interni. Questa funzione mira a supportare l'utente nella creazione della sintesi, consentendogli di convalidare o integrare quanto è stato generato automaticamente da algoritmi di intelligenza artificiale. È previsto un processo di autorizzazione ad hoc e la definizione di opportuni ruoli per la redazione, per l'approvazione e la pubblicazione della sintesi. I soggetti preposti a tale funzionalità saranno esclusivamente utenti interni degli uffici giudiziari in possesso dei permessi applicativi per: - redazione della sintesi; - approvazione alla pubblicazione della sintesi; - inserimento dei provvedimenti non provenienti dal sistema civile; - approvazione alla pubblicazione dei provvedimenti non provenienti dal sistema civile; - pubblicazione dei provvedimenti non provenienti dal sistema civile; - accesso al cruscotto di monitoraggio; - gestione dei permessi applicativi”); è studiato, inoltre per realizzare un “**cruscotto di monitoraggio**” “La banca dati consente all'Amministrazione di monitorare la pubblicazione di provvedimenti e massime da parte delle corti di appello e dei tribunali specificando l'arco temporale di riferimento e il distretto, per una visualizzazione di dettaglio di quanto pubblicato dal singolo ufficio”

¹³ Avverte G. ZACCARIA (in *Figure del giudicare: calcolabilità, precedenti, decisione robotica*, cit., pp. 279-280) “Calcolabilità è qualcosa di diverso da prevedibilità. Che la prevedibilità sia un aspetto strutturale del diritto è fuori di dubbio: poter riporre aspettative sui comportamenti altrui, poter fare affidamento su future decisioni giudiziali costituiscono elementi essenziali del fenomeno giuridico, della sua natura di impresa cooperativa che tutela e stabilizza pratiche sociali di interazione dotate di regolarità. La prevedibilità è al cuore della coordinazione tra azioni individuali e istituzioni sociali e si connette inscindibilmente alla certezza, di cui rappresenta anzi il necessario presupposto. Mentre la certezza si riferisce ad un aspetto enunciativo, la prevedibilità si protende in una dimensione applicativa, quella dei risultati preannunciabili. Connettendosi al rispetto delle regole da parte dell'organo decidente (regole sulle fonti, sull'interpretazione, sulla procedura, sull'argomentazione), la prevedibilità consente anche di valutare le decisioni come corrette o come scorrette... la prevedibilità delle decisioni si traduce nella loro controllabilità...Ma la calcolabilità esprime qualcosa di più della prevedibilità, essendo la possibilità di calcolare più precisa e determinata di quella di prevedere. Il calcolo introduce infatti una dimensione matematica ed un approccio geometrico, un'idea del diritto come macchina che di per sé mal si attagliano alla specificità del fenomeno giuridico, e ancor più alle sue caratteristiche contemporanee di pluralismo, complessità, porosità. La logica del probabile, da cui è contraddistinto il sapere pratico, e dunque anche il giudizio giuridico, non è identificabile con una dimensione statistico-matematica, ma piuttosto con le plurime possibilità con cui un modello cogente di carattere generale può essere applicato alle specificità del caso concreto”... “In ogni caso, se si parla di calcolabilità del diritto con riguardo al diritto giurisprudenziale non si può che farlo in modo articolato. Se si considera infatti il tema dal punto di vista del rapporto tra legislazione e giurisdizione è legittimo sostenere che il diritto giurisprudenziale può rendere meglio calcolabile, ossia più chiara e certa, l'insuperabile vaghezza del testo legislativo; se invece lo si considera unicamente dall'ottica dello stesso diritto giurisprudenziale, esso non può che registrare oscillazioni e differenze e talora moltiplicazione dei contrasti che rendono quest'ultimo “poco” calcolabile”. “Ciò che deve in ogni caso rimanere non è la calcolabilità come fatto, ma la calcolabilità, meglio ancora la prevedibilità, come valore, come valore anzi specifico e connotato al diritto, da continuare a promuovere e difendere. La prevedibilità del diritto contiene in sé una promessa di giustizia”. P. GROSSI, Sulla odierna ‘incertezza’ del diritto, in *Giust. civ.*, 2014, p. 921-955; ID., Ritorno al diritto, Roma-Bari 2015, p. 51 ss. G. ALPA, La certezza del diritto nell'età dell'incertezza, Napoli 2006, p. 74 ss. L’“incertezza “del diritto, ne costituisce allora un limite invalicabile: si tratta solo di limitarne il più possibile il grado, evitando che essa comprometta l'intero sistema giuridico. Per dirla con uno slogan, il diritto è chiamato a ridurre l'incertezza più che a garantire la certezza.

¹⁴ *Calcolabilità giuridica*, a cura di A. CARLEO, Bologna 2017; *Il vincolo giuridico del passato. I precedenti*, a cura di A. CARLEO, Bologna 2019; N. IRTI, *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, in *Calcolabilità giuridica*, cit., p. 21-22.

¹⁵ M. BIASI, *op. cit.*, p. 738.

¹⁶ “La prevedibilità delle decisioni costituisce un valore da preservare; l'operatore economico vedrebbe aggiungersi al rischio di impresa insito nella natura dell'attività esercitata un'alea ulteriore alla quale non è culturalmente preparato e che la propria capacità organizzativa non può affrontare: ossia fronteggiare decisioni giudiziali del tutto imponderabili e incontrollabili perché slegate da criteri interpretativi certi, necessari al corretto funzionamento dell'economia di mercato e dei meccanismi di creazione e redistribuzione della ricchezza ad essa correlati”, cfr. G. ARIOLLI, *Nomofilachia, giustizia predittiva e intelligenza artificiale*, un *Diritto e Innovazione*, 3.11.2023, cit.; “La certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni sono, infatti, una componente fondamentale del corretto funzionamento dell'economia di mercato e delle leggi ad essa connesse, dei rapporti tra le imprese e tra i cittadini o tra questi e lo Stato” M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Associazione Italiana Costituzionalisti (Rivista)*, 3/2018, p. 872 ss.

del *common law*, per l'inevitabile rafforzamento della "vincolatività" del precedente¹⁷, quale conseguenza della maggiore trasparenza e diffusione di precedenti specifici, può essere bilanciato, dalla sinergia dei formanti giurisprudenziali e dottrinali, nonché dall'apporto professionale degli operatori del diritto, operanti nel processo, che grazie alla puntuale e ragionata estrazione della giurisprudenza di merito e legittimità, a fronte del mutare di istanze provenienti dalla realtà sociale, ben potrà e saprà compiere scelte (interpretative), anche coraggiose ed innovative, senza per ciò stesso rendere meno valido il perseguimento della "certezza del diritto" e conseguente prevedibilità della decisione.

Il valore della prevedibilità delle decisioni, invero, non significa postulare un immobilismo giuridico mediante l'imposizione di un vincolo di automatica conformazione¹⁸, ma significa assicurare uniformità, laddove manchino valide argomentazioni a sostegno del dissenso tali da determinare la costruzione condivisa di un opposto, nuovo o più autorevole indirizzo¹⁹; riferendosi la prevedibilità delle decisioni non tanto all'astratta previsione legale, bensì alla norma vivente risultante dall'applicazione e dall'interpretazione dei giudici, in stretto raccordo con le fonti costituzionali e sovranazionali²⁰.

Vi è, inoltre, un ulteriore non trascurabile vantaggio rappresentato dalla circostanza che l'estrazione di precedenti, l'evidenziazione di contrasti, l'evidenziazione di riforme in Cassazione o all'opposto di conferme, creerà una maggiore attenzione e responsabilizzazione dei Giudici di merito, le cui decisioni saranno totalmente visibili, fruibili, e citabili come precedenti (privilegio prima, prevalentemente, riservato alla giurisprudenza di legittimità).

Questo strumento²¹ consentirà di divulgare i contenuti delle sentenze di merito, far conoscere al pubblico gli orientamenti della Corte territoriale di merito, far conoscere alla Corte di Cassazione i dettagli e le dimensioni del contenzioso di merito nel distretto, migliorare la qualità delle sentenze, semplificarle e snellirle nella motivazione con riferimenti ai precedenti *per relationem ex*

¹⁷ G. TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, Napoli 2007; E. CALZOLAIO, *Mutamento giurisprudenziale e overruling*, in R. trim. d. proc. civ., 2013, 3, p. 899-917; F. FOLLIERI, *Correttezza (Richtigkeit) e legittimazione del diritto giurisprudenziale al tempo della vincolatività del precedente*, in *D. amm.*, 2014, 1-2, p. 265-354; N. IRTI, *Sulla relazione logica di conformità (precedente e susseguente)*, in *Il vincolo giudiziale del passato*, cit., p. 17, 23; A. GAMBARO, *Note in tema di uso forense dei precedenti giudiziari*, in A. CARLEO, a cura di, *Il vincolo giudiziale del passato*, cit., p. 182.

¹⁸ "Il precedente non fossilizza il diritto, ma lo rinnova."... "La distinzione tradizionale tra precedente vincolante (negli ordinamenti di *common law*) e precedente meramente persuasivo (negli ordinamenti di *civil law*) si mostra ormai come largamente inattendibile e incapace di descrivere l'efficacia del precedente negli ordinamenti contemporanei. L'intensità con cui il precedente è in grado di influire sulle decisioni successive, la sua forza, può certo essere differenziata, formale ed esplicita in alcuni casi, informale in altri, ma deve comunque fare i conti con la struttura dell'argomentazione giuridica con riferimento all'interpretazione della regola giuridica e alla sua giustificazione. La persuasività e la ragionevolezza della regola di attenersi al precedente ma anche la sua vincolatività ammettono comunque eccezioni che le limitano. Anche quando sia vincolante, l'obbligo di stare decisis non è mai assoluto o insuperabile: e ciò contribuisce a spiegare il motivo per cui la parola "precedente" non ha un referente preciso", così G. ZACCARIA, *Figure del giudicare: calcolabilità, precedenti, decisione robotica*, cit., p. 287.

¹⁹ G. ARIOLLI, *Nomofilachia, giustizia predittiva e intelligenza artificiale*, in *Diritto e Innovazione*, 3.11.2023.

²⁰ Come chiaramente evidenziato in Dottrina (M. BIASI, op. cit. p. 737), è centrale per le strategie di investimento degli operatori economici il binomio certezza (delle regole) – prevedibilità (della decisione) ed ivi, in nota 3, il richiamo al *passo di* M. WEBER, *Economia e società* (1922), trad. it., Torino, 1999, 472: "ciò che occorre al capitalismo è un diritto che possa venir calcolato al pari di una macchina?"

²¹ L'apertura della Banca Dati Meriti -BDR- è avvenuta il 20 novembre 2023, mentre ne era stata programmata l'apertura all'esterno dell'Amministrazione della giustizia, al fine di renderla fruibile a tutti i cittadini per il 14 dicembre 2023.

art. 118 disp. att. c.p.c.; individuare più semplicemente (nella fase icasticamente definita del “*prae-dicere*”) i presupposti per optare per il “rinvio pregiudiziale in Cassazione”.

In punto di regolamentazione, il primo presidio, in materia, è arrivato dalla Cepej (Commissione europea per l'efficienza della giustizia), che ha enucleato, nel 2018, una serie di principi²², contenuti nella Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata dalla CEPEJ nel corso della sua Riunione plenaria (Strasburgo, 3-4 dicembre 2018).

La Commissione si è espressa in modo estremamente chiaro nella direzione dell'utilizzo della IA, nel “trattamento” – raccolta, ricerca e selezione - delle decisioni giudiziarie, al fine di rendere prevedibile il formante giurisprudenziale: *“Il trattamento delle decisioni giudiziarie mediante l'intelligenza artificiale, secondo i suoi creatori, può contribuire, in materia civile, commerciale e amministrativa, a migliorare la prevedibilità dell'applicazione della legge e la coerenza delle decisioni giudiziarie, a condizione che siano osservati i principi esposti in prosieguo. In materia penale il suo utilizzo deve essere esaminato con le massime riserve, al fine di prevenire discriminazioni basate su dati sensibili, in conformità alle garanzie di un equo processo”*.

In sintesi, i principi di qualità e sicurezza e di trasparenza, enucleati dalla Commissione, sono finalizzati a garantire che in sede giurisdizionale non vengano impiegati strumenti la cui base algoritmica non sia conoscibile agli attori del processo, ossia parti, avvocati e magistrati²³.

La direzione impressa dalla Commissione, non è, dunque, quella di una cd. “Giustizia algoritmica”²⁴, *id est*, l'impiego di “macchine intelligenti”²⁵ in grado (di *jus-dicere*) di sviluppare un ragionamento artificiale,²⁶ da utilizzare per motivare sentenze scritte con “foglie” di algoritmi, sospinte dal vento all'esterno di una “banca dati”, quale “Antro della Sibilla” *ante litteram*, come scampoli motivazionali – accostati casualmente e logicamente validi, ma, non giuridicamente

²² In particolare la Carta etica prevede la formulazione di cinque principi: 1) il rispetto dei diritti fondamentali; 2) principio di non discriminazione; 3) principio di qualità e sicurezza; 4) principio di trasparenza, imparzialità e correttezza; 5) principio di garanzia dell'intervento e del controllo umano.

²³ M. BORGABELLO “AI e giusto processo, facciamo il punto: le norme, le applicazioni, le sentenze”, in www.agendadigitale.eu, 17 gennaio 2024.

²⁴ N. IRTI “Un diritto incalcolabile”, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 11 ss

²⁵ “La tentazione del robot che ragiona e decide, l'esaltazione dell'infallibilità della macchina a fronte della fallibilità dell'uomo, l'idea della costruzione di un mondo nuovo basata sulla delega alle macchine, ritornano a serpeggiare nel mondo contemporaneo, nel quale si diffonde la credenza collettiva per cui la delega alle macchine avrebbe un carattere di necessità. L'ordine dato dall'uomo sarebbe sostituito dall'ordine delle macchine. È interessante notare come quest'illusione si sviluppi anche nell'ambito giuridico nonostante l'indubitabile sconfitta teorica, almeno in sede di teoria generale del diritto, dell'idea di un giudice spersonalizzato, mero applicatore di norme precostituite e rigidamente definite. E nonostante il fatto che le pur notevoli performances del digitale non sempre autorizzino questa straordinaria attrazione nei suoi confronti”... G. ZACCARIA, *Figure del giudicare: calcolabilità, precedenti, decisione robotica*, cit. p. 289.

²⁶ R. MESSINETTI “Brevi note sulla certezza del diritto nella società algoritmica”, in *Contratto e Impresa*, 2/2024, p. 283 ss. “Restituisce in modo sorprendente questo legame un vecchio, quasi sconosciuto racconto di fantascienza giudiziaria (in nota 4 CHARPENTIER, *Justice* 65, Paris, 1954, trad. it., *Justice Machines. Racconto di fantascienza giudiziaria*, Macerata, 2015)”, in cui “...protagonista è un avvocato che, svegliatosi da un sonno decennale, non riconosce il mondo. A Parigi la facoltà di legge è chiusa; i giudici sono scomparsi, sostituiti da *Justice Machines: artefatti cibernetici che estraggono le sentenze a sorte*. Anche gli avvocati sono trasformati: meri traduttori delle domande delle parti nel linguaggio delle macchine. In poche parole: i francesi avevano preso sul serio la vecchia burla di cui Rabelais si era servito per canzonare i giudici del suo tempo. All'incertezza del diritto generata dai giudici umani avevano preferito quella di un'alea assoluta e per questo imparziale ed equanime. Ed erano contenti della lotteria della giustizia. Ma solo per poco perché, alla fine, nessuno chiedeva più quella giustizia.

prevedibili e trasparenti (tanto che ad ogni interrogazione delle dette “*Justice Machines*”, per diverso accostamento, le soluzioni proposte inevitabilmente si presentano diverse e finanche opposte)- perché i Difensori possano trarre “vaticinio”²⁷; ma ferma, la centralità della persona del Giudice, secondo le indicazioni provenienti dalle fonti europee che promuovono un'IA affidabile e antropocentrica²⁸, è necessario individuare e far ricorso ad un algoritmo che sia strumento ancillare, ma, al contempo, pregnante nell'attività giudiziaria (il riferimento è appunto agli strumenti di *data research analysis*, quali quelli di cui è già dotata la Banca dati merito), in grado trasformare gli obiettivi di rapidità e prevedibilità delle decisioni, in azioni concrete e realizzabili²⁹.

Tornando al piano normativo, più di recente, il 13 giugno 2024, è stato approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il Regolamento (UE) 2024/1689, noto anche come IA Act³⁰.

Questo regolamento stabilisce regole armonizzate per lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi di IA nell'Unione Europea.

Al centro della legislazione si rimarca la preservazione dell'autonomia umana, si sottolinea che l'IA deve servire come strumento per amplificare, e non sostituire, il potere decisionale umano³¹.

Questo principio si riflette nella necessità di sviluppare sistemi di IA che siano non solo avanzati tecnologicamente, ma anche comprensibili e spiegabili, garantendo che le decisioni automatizzate possano essere scrutinate e contestate.

Nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, assume particolare rilievo il considerando 61 dell'AI Act, ove si legge che «*l'utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici*

²⁷ Allo stato non è ipotizzabile un impiego di algoritmi nel contesto decisionale del giudice in Italia: lo impedisce l'articolo 8 del Decreto Legislativo 51 del 2018, di recepimento della Direttiva UE 16/680; cfr. E. NAGNI, *Artificial intelligence, l'innovativo rapporto di (in)compatibilità fra machina sapiens e processo penale*, in *Sistema Penale* 7/2021, pagina 16

²⁸ M. BIASI, *Problema e sistema nella regolazione lavoristica dell'intelligenza artificiale: note preliminari*, in *federalismi*, n.30/2024, p. 168.

²⁹ Va tenuta distinta, in altri termini, come avverte M. BIASI, op. cit., la “*giustizia predittiva in senso lato*”, che mira all'individuazione, attraverso strumenti di *data research analysis*, dei precedenti giudiziari in grado di (o, forse meglio, utili a) pre-dicere l'esito di una controversia non ancora avviata o comunque non decisa, dalla “*giustizia predittiva in senso stretto*”, che, collocandosi all'interno del procedimento decisionale, ha a che vedere in realtà più con lo *jus dicere* che con il *jus pre-dicere*.

³⁰ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), pubblicato sulla GUUE del 12 luglio 2024. Per un commento alla versione dell'AI Act approvata dal Parlamento europeo nella seduta del 13 marzo 2024 e ratificata dal Consiglio il 21 maggio 2024, M. PERUZZI, *Intelligenza artificiale e lavoro: l'impatto dell'AI Act nella ricostruzione del sistema regolativo Ue di tutela*, in M. BIASI (a cura di), *Diritto del lavoro e intelligenza artificiale*, Giuffrè, 2024, p. 115 ss.; in generale, sul rapporto tra lavoro e IA, si veda, senza ambizione di completezza, S. SCAGLIARINI, I. SENATORI (a cura di), *Lavoro, Impresa, e Nuove Tecnologie dopo l'AI Act*, Fondazione Marco Biagi, 2024; M. BIASI (a cura di), op. cit.; M. PERUZZI, *Intelligenza artificiale e lavoro. Uno studio su poteri datoriali e tecniche di tutela*, Giappichelli, 2023.

³¹ Il messaggio chiave dell'AI Act è che la tecnologia debba fungere da mezzo a servizio dell'uomo (e non il contrario), donde il reiterato richiamo, all'interno del testo, all'idea di un'IA antropocentrica (cfr. M. Biasi, *Il lavoro nel disegno di legge governativo in materia di intelligenza artificiale: principi, regole, parole, silenzi*, in *Diritto delle Relazioni Industriali* Giuffrè, 2024, n. 3, p. 646).

o all'indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana».

Inoltre, va sottolineato che i sistemi di IA destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti vengono classificati, all'interno dell'AI Act, tra i sistemi ad alto rischio³² di cui all'art. 6, § 2, in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.³³

L'intento è chiaro: l'IA deve essere un'alleata dell'umanità, non una forza che ne mina l'autodeterminazione.

In sede nazionale, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 23 aprile 2024 il Disegno di legge n. 1146 recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale", con cui il Governo italiano³⁴ ha iniziato a confrontarsi, nella medesima ottica, con l'avvento della IA nella giustizia³⁵.

Il disegno di legge governativo, all'art. 14, in tema di regolamentazione dell'intelligenza artificiale sulla giustizia limita il suo utilizzo "esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale", riservando sempre "al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento."

Con questo disegno di legge, da un lato, si scongiura, dunque, sempre sulla scia dell'AI Act, il passaggio ad un "giudice-robot"³⁶, ma, dall'altro, non si chiude ad una versione della "giustizia predittiva in senso lato", aprendo, al contrario, all'impiego della tecnologia in parola per l'organizzazione e per la semplificazione del lavoro e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, ovvero ai fini di un più celere espletamento delle attività che, nel regolamento europeo, vengono definite «puramente accessorie» e funzionali all'efficientamento dell'amministrazione della giustizia³⁷:

³² Il considerando 61 dell'AI Act, prevede «l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi».

³³ M. Biasi, *Il lavoro nel disegno di legge governativo in materia di intelligenza artificiale*, cit., p. 661, nota 69.

³⁴ D.d.l. S 1146, recante Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia e comunicato alla Presidenza il 20 maggio 2024, il testo, attualmente in discussione in Senato.

³⁵ M. Biasi, *Il lavoro nel disegno di legge governativo in materia di intelligenza artificiale*, cit., p. 659.

³⁶ M. Biasi, *Intelligenza artificiale e processo: verso un robot-giudice per le controversie lavoristiche?*, in M. BIASI (a cura di), *op. cit.*, p. 737 ss.

³⁷ Del resto, come evidenzia la Dottrina (cfr. M. Biasi, *Il lavoro nel disegno di legge governativo in materia di intelligenza artificiale*, cit., p. 661) "una volta sgombrato il campo tanto da un fideistico affidamento ad un decisore integralmente automatizzato, quanto da un'irrazionale paura dell'ignoto tecnologico, non sembra revocabile in dubbio che l'IA possa fungere da utile strumento appannaggio del progresso del sistema della giustizia e a sostegno del compito, intrinsecamente umano, di risolvere le liti".

La normativa italiana si avvia, dunque, esattamente nella direzione, più restrittiva, indicata dalla Dottrina³⁸, e ritenuta più corretta, di “Giustizia predittiva in senso lato”; ma verso la quale, comunque, l’Amministrazione giudiziaria non sembra si sia ancora chiaramente incamminata, sebbene, in teoria, lo sforzo da compiersi, verso l’auspicata creazione di un algoritmo per l’efficienza della giustizia, in grado di “*prae-dicere*” (nell’accezione sopra fatta propria), e cioè volto, al monitoraggio, conoscenza e predittività degli orientamenti su casi simili, che ha come corollari l’accelerazione e la prevedibilità della risposta giudiziaria, operati i necessari adattamenti, non è poi così gravoso, essendo, ormai, una realtà, la BDR Banca Dati di merito, a cui sopra si è fatto riferimento.

³⁸ La presa di posizione del disegno di legge, basata sull’idea secondo cui l’utilizzo dell’IA nel processo non possa – né debba – sostituire la libera determinazione e le conoscenze ed esperienze del giudice, appare netta quanto condivisibile (cfr. SERVIZIO STUDI SENATO DELLA REPUBBLICA, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. A.S. n. 1146, Dossier 11 giugno 2024), oltre che pienamente coerente con le previsioni dell’AI Act in punto di ricorso all’IA nell’ambito dell’amministrazione della giustizia (M. Biasi, *Il lavoro nel disegno di legge governativo in materia di intelligenza artificiale*, cit., pp. 660-661).